



# COMUNE di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

Publicazione n. 911 del 28-06-2018

## ORDINANZA SINDACALE

N. 612 DEL 28-06-2018

**Oggetto: LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di giugno,

### IL SINDACO

**Vista** e richiamata la propria precedente ordinanza n. 6 del 10/07/2015 con la quale si istituiva il divieto assoluto del commercio anche da parte degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante con mezzi mobili e soste di limitata durata nelle seguenti aree:

- a) Capoluogo e Centro Storico;
- b) Frazione di Gualdo;
- c) Frazione di Nocelleto;
- d) Località Spina di Gualdo;
- e) Piazzale Madonna della Cona,

**Visto** che nel restante territorio comunale è autorizzato il commercio su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, o con mezzi mobili e soste di limitata durata, in ottemperanza all'art. 42, comma 7 della Legge regionale del 10 novembre 2009, n.27 "Testo unico in materia di commercio";

**Considerato** che a seguito del sisma dell'agosto e ottobre 2016 che ha colpito l'intero territorio comunale, si ravvisa la necessità di rivedere le norme che regolano l'afflusso sul territorio comunale dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, o con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico-sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;

**Dato atto** che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentrazione di persone e veicoli, correlate allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità della rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse transitano;

**Vista** la necessità di salvaguardare le zone aventi valore storico, artistico e ambientale;

**Ritenuto** opportuno adottare provvedimenti adeguati a ridurre al minimo il rischio di intralcio per la circolazione e pericolo per automobilisti e per l'incolumità delle persone;

**Vista** la Delibera di Giunta comunale n. 45 del 02/07/2015 che vieta ogni forma di commercio in forma itinerante sul territorio comunale in alcune aree del territorio;

**Considerato** che la Legge regionale del 10 novembre 2009 n. 27 "Testo unico in materia di commercio" e l'art. 28, comma 16 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., dispongono che è

possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

**Visto** il nuovo Codice della strada e il relativo Regolamento di esecuzione attuazione;

**Sentito** il parere del Responsabile delle attività produttive;

**Visto** l'art. 42 della Legge regionale del 10 novembre 2009 n. 27 "Testo unico in materia di commercio";

**Visto** il D. Lgv. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.,

## **ORDINA**

- 1) Con decorrenza immediata di consentire le attività di commercio ambulante e degli imprenditori agricoli, anche in forma itinerante, con mezzi mobili e soste di limitata durata nelle seguenti aree:
  - a) "Capoluogo" consentendolo solo nel parcheggio adiacente l'area SAE del Capoluogo, in corrispondenza della cabina ENEL, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio;
  - b) "piazzale Madonna della Cona" limitandolo a soli due ambulanti da posizionarsi almeno a 5 metri dalla SP 136 "Pian Perduto", previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.
- 2) Permane nel restante territorio comunale il divieto di commercio ambulante e degli imprenditori agricoli, anche in forma itinerante, con mezzi mobili e soste di limitata durata.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza:

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 (quindici) giorni, e sul sito web del Comune;
- l'inottemperanza è sanzionata ai sensi dell'art. 45 della Legge regionale del 10 novembre 2009 n. 27 "Testo unico in materia di commercio";
- viene trasmessa, al Vigile Urbano sede, al Comando VV.UU. del Comune di Visso (Ente in convenzione), al Comando Stazione C.C. di Visso, e al Comando Tenenza della G.d.F di Camerino.

## **INFORMA**

ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente .

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ALFREDO RICCIONI**

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO  
FALCUCCI MAURO**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-06-2018 al 13-07-2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
ALFREDO RICCIONI**

Lì 28-06-2018